



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

**PROCEDURE PER L'INGRESSO, IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA
FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA**

VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO
2024-2025

Sommario

NOTA INTRODUTTIVA	3
AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Parte I - PROCEDURE PER LE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	5
1. Preiscrizione	5
2. Domanda di preiscrizione	5
3. Valutazione e validazione delle candidature	6
4. Informazioni e documentazione	7
5. Corsi a numero programmato	10
6. Conoscenza linguistica	11
7. Titolari di protezione internazionale.....	12
8. Immatricolazioni.....	12
Parte II - PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICO- CONSOLARE	14
1. Visti per studio	14
2. Requisiti per l'ottenimento di un visto	15
3. Informazioni e documentazione	16
Parte III - PROCEDURE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO	18
1. Richiesta del permesso di soggiorno	18
2. Rinnovo del permesso di soggiorno	18

NOTA INTRODUTTIVA

Le presenti Procedure annuali 2024/2025 sono redatte sulla base degli esiti ottenuti dalla riunione annuale del Gruppo di lavoro indetto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto col Ministero dell'Istruzione e del Merito, col Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e col Ministero dell'Interno. Lo scopo di tali procedure è coordinare e orientare le politiche delle Istituzioni italiane della formazione superiore, delle Rappresentanze diplomatico-consolari e delle Questure in materia di ingresso, soggiorno, immatricolazione e riconoscimento dei titoli degli studenti internazionali per i corsi della formazione superiore in Italia.

La decisione finale sul rilascio di un visto per motivi di studio è competenza esclusiva della Rappresentanza diplomatico-consolare: la validazione della domanda di preiscrizione ad un corso di studio e la relativa documentazione prodotta da parte delle Istituzioni della formazione superiore non implica automaticamente il rilascio del visto, ma è da considerarsi di supporto alle procedure di valutazione effettuate dalle Rappresentanze diplomatico-consolari poiché queste ultime, oltre a verificare il possesso dei requisiti per il rilascio di un visto di studio/immatricolazione, hanno altresì l'obbligo di valutare l'assenza del rischio migratorio dello studente (D.I. 850/2011 art. 4 comma 2).

La valutazione di titoli esteri finalizzata all'iscrizione a corsi di studio italiani di formazione superiore è competenza esclusiva delle Istituzioni di formazione superiore, come stabilito dall'art. 2 della Legge 148/2002: la documentazione riferita ad un titolo di studio ed eventualmente prodotta dalle Rappresentanze diplomatico-consolari e/o da altri enti e Istituzioni non è da richiedersi obbligatoriamente e non è vincolante per decisioni valutative di competenza delle singole Istituzioni della formazione superiore relativamente all'ammissione al corso prescelto.

Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno è di competenza del Ministero dell'Interno ed è disciplinato dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394) e della Legge 28 maggio 2007, n. 68 relativa alla disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

Per l'anno accademico 2024/2025 le domande di visto dovranno essere presentate, presso le competenti Rappresentanze diplomatico-consolari, **entro e non oltre il 29 novembre 2024**. In caso di proroga dei termini, le Istituzioni della formazione superiore potranno continuare le proprie procedure di reclutamento degli studenti internazionali e la relativa valutazione dell'idoneità dei titoli esteri da essi posseduti, così come le Rappresentanze diplomatico-consolari potranno procedere con la trattazione delle domande di visto fino ad esaurimento delle domande di pre-iscrizione, purché pervenute entro le date previste e dai successivi aggiornamenti. Inoltre, con riferimento al termine del 29 novembre 2024, le Istituzioni della formazione superiore potranno, sulla base della propria autonomia e in riferimento ai singoli corsi di studio presenti all'interno della propria offerta formativa, indicare sui propri portali una data precedente a quella indicata per ogni singolo corso, sulla base delle esigenze specifiche collegate all'inizio delle attività didattiche.

La domanda di preiscrizione per il rilascio del visto per i candidati ai corsi di studio presso le Istituzioni della formazione superiore italiane dovrà essere presentata esclusivamente per il tramite del portale UNIVERSITALY¹, unico portale di accesso gratuito e ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca si riserva la possibilità di emettere successive integrazioni o modifiche alle presenti Procedure previa consultazione con gli altri Ministeri competenti.

¹ <https://www.universitaly.it>



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Procedure **si applicano**:

- a) per la parte relativa all'immatricolazione e alle procedure di riconoscimento dei titoli, a tutti gli studenti e i candidati ai corsi che abbiano ottenuto un titolo estero finale o parziale e che intendano immatricolarsi presso le Istituzioni italiane della formazione superiore;
- b) per la parte relativa agli adempimenti da svolgersi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari, ai candidati stranieri che necessitino di visto di ingresso in Italia per soggiorni di lungo periodo² ai fini dell'immatricolazione presso le Istituzioni della formazione superiore;
- c) per la parte relativa al procedimento amministrativo finalizzato al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, agli studenti che necessitino di ottenere e/o rinnovare il permesso di soggiorno.

Si precisa, altresì, che le sole procedure relative al rilascio del visto di ingresso e del relativo permesso di soggiorno **non si applicano**:

- d) ai cittadini appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea, nonché a quelli provenienti da Norvegia, Islanda, Lichtenstein e alla Confederazione Elvetica, alla Repubblica di San Marino e alla Santa Sede;
- e) agli stranieri già regolarmente presenti in Italia così come espressamente indicati nell'art.39, comma 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286³;
- f) agli studenti già presenti nell'Area Schengen e beneficiari di borse di studio nell'ambito di programmi dell'Unione Europea di istruzione, formazione e ricerca, ai quali si applicano, in analogia, le istruzioni impartite per l'azione "Erasmus Mundus" estese al programma "Erasmus+", nonché eventuali, ulteriori istruzioni in materia di visti di ingresso fornite dall'Unità per i Visti della DGIT del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Nei casi sopracitati, ai fini della regolarizzazione dello studente, sarà sufficiente effettuare la dichiarazione di presenza ai sensi dell'art. 39, comma 4 bis, del Testo Unico sull'Immigrazione, non essendo necessario richiedere alcun visto di ingresso.

Limitatamente alla procedura e alla documentazione richiesta per la valutazione dei titoli, per gli studenti partecipanti a corsi di studio organizzati congiuntamente tra due o più Istituzioni italiane ed estere, si rimanda a quanto stabilito dalle apposite Convenzioni sottoscritte dalle Istituzioni di formazione superiore per la realizzazione di tali corsi (rif. art. 3 comma 10 del DM 270/2004 e art. 3 comma 8 del DPR 212/2005).

Il permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciato per la frequenza di corsi singoli e/o di corsi propedeutici (*foundation course*), può essere rinnovato, alla luce della previsione contenuta nel D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni, ultima parte del comma 4 dell'articolo 46, per l'accesso ai diversi corsi di formazione, purché sia funzionale a tali corsi.

² In caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, è la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE che prevale ai fini della presente circolare (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2).

³ "E' comunque consentito l'accesso ai corsi di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonché ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio".



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

Parte I - PROCEDURE PER LE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

1. Preiscrizione

La domanda di accesso ai corsi universitari di Laurea e Laurea Magistrale e ai corsi AFAM di Diploma Accademico di primo livello e Diploma Accademico di secondo livello degli studenti internazionali richiedenti visto e residenti all'estero ha luogo attraverso la preventiva procedura di "preiscrizione" che precede le successive fasi di immatricolazione, utilizzando esclusivamente il portale UNIVERSITALY.

Tale procedura viene inoltre effettuata dagli studenti internazionali richiedenti visto e residenti all'estero, tramite il portale UNIVERSITALY, al fine di accedere a: diplomi di specializzazione, diplomi accademici di specializzazione, dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento, master universitari di primo e di secondo livello, diplomi di perfezionamento o master, corsi singoli, corsi di lingua e cultura italiana presso le università di Roma Tre, per stranieri di Perugia, di Siena e di Reggio Calabria "Dante Alighieri", corsi propedeutici (*foundation course*).

Per l'ammissione ai corsi accreditati presso le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (SSML), gli Istituti di Specializzazione in Psicoterapia e le Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica secondo l'art. 11 del DPR 08/07/2005, n. 212, si seguono le medesime procedure previste per l'immatricolazione ai corsi del medesimo livello e natura del settore Universitario e AFAM.

I termini previsti per le procedure relative alle preiscrizioni ai corsi di studio, ad eccezione di quelli a numero programmato, sono definiti da ogni singola Istituzione della formazione superiore e pubblicati nei rispettivi siti.

L'iscrizione alle prove di accesso ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia in lingua inglese ove attivati dagli atenei, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria, e per i corsi finalizzati alla formazione di Architetto, avviene secondo le procedure attive nel portale UNIVERSITALY. L'iscrizione alla prova è effettuata online a cura dello studente, che non è esonerato dalla richiesta di visto d'ingresso presso le Rappresentanze diplomatico-consolari. Tale procedura deve quindi essere avviata e formalizzata, nei modi previsti, entro e non oltre le scadenze stabilite dal calendario delle procedure per le immatricolazioni ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a programmazione nazionale.

L'elenco dei posti riservati agli studenti internazionali richiedenti visto per ogni singolo corso (definita come "quota" - rif. articolo 39 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) è pubblicata da ogni singola Istituzione della formazione superiore, al fine di consentire agli interessati di presentare la domanda di preiscrizione.

Una volta completata la domanda di preiscrizione e ottenuta la validazione da parte dell'Istituzione della formazione superiore competente, tutti i candidati devono richiedere alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese di residenza il visto per studio/immatricolazione universitaria.

2. Domanda di preiscrizione

Le Istituzioni della formazione superiore informano gli studenti interessati ai corsi di studio, attivati presso di loro, che devono:

a) accedere al portale UNIVERSITALY e compilare la relativa "domanda di preiscrizione" che dovrà essere successivamente presentata alla Rappresentanza italiana del luogo di residenza una volta validata digitalmente da parte dell'istituzione accademica di riferimento;



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

b) se sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'Allegato 1 delle presenti disposizioni, indicare uno solo dei corsi di studio nella banca dati attiva all'interno della domanda di preiscrizione del portale UNIVERSITALY; per i corsi di studio che prevedono un test di accesso unico nazionale ovvero, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria e corsi finalizzati alla formazione di Architetto, la domanda di preiscrizione è da considerarsi presentata automaticamente anche per tutte le altre istituzioni opzionate dal candidato al momento dell'iscrizione al test come possibili alternative alla prima sede scelta;

c) se sono in possesso di un titolo di cui all'Allegato n. 2 delle presenti disposizioni, scegliere il corso indipendentemente dal numero dei posti riservati.

Se lo studente frequenta l'ultimo anno di scuola secondaria ed è in procinto di sostenere l'esame finale e/o gli speciali esami di idoneità accademica laddove previsti, ovvero nel caso in cui l'ateneo abbia indicato all'interno della domanda di preiscrizione del candidato che l'ammissibilità al corso risulti essere subordinata ad ulteriori adempimenti, la domanda va considerata come accettata con riserva dal rispettivo ateneo, in attesa di validazione da parte di quest'ultimo sul portale UNIVERSITALY.

In riferimento all'abolizione del divieto di doppia iscrizione ai corsi di studio della formazione superiore per effetto della Legge 12 aprile 2022, n. 33 e successive indicazioni riportate nel Decreto MUR n. 930 del 29 luglio 2022 e Decreto MUR n. 933 del 02/08/2022, si sottolinea che tale norma non produce alcun effetto in riferimento alle presenti Procedure, le quali rimangono invariate in riferimento alla richiesta di visto e di relativo permesso di soggiorno riferiti ad un singolo corso.

3. Valutazione e validazione delle candidature

Le Istituzioni della formazione superiore svolgono una propria preventiva valutazione delle singole candidature richiedendo allo studente copia della documentazione di studio e ogni altro documento ritenuto utile al fine di tale valutazione preventiva. L'Istituzione provvede alla validazione della domanda di preiscrizione inserendo i relativi dati sul portale UNIVERSITALY, indicando se e per quali documenti è stata verificata l'autenticità, oltre ad indicare quale documentazione sia necessaria per i propri fini valutativi.

Le Istituzioni della formazione superiore devono chiaramente riportare nelle istruzioni relative alle valutazioni delle domande di studenti internazionali richiedenti visto, nonché nelle comunicazioni con i candidati stessi, le seguenti informazioni:

1. la preventiva accettazione di un candidato da parte dell'ateneo non conferisce alcun diritto all'ottenimento del visto, tenuto conto che tale adempimento è di competenza esclusiva delle singole Rappresentanze diplomatico- consolari;
2. l'ottenimento di un visto per motivi di studio rilasciato dalla competente Rappresentanza diplomatico-consolare non conferisce alcun diritto al perfezionamento dell'immatricolazione ad un corso di studi, tenuto conto che tale adempimento è di competenza esclusiva delle singole Istituzioni della formazione superiore;
3. la preventiva accettazione di un candidato da parte dell'ateneo non conferisce alcun diritto al perfezionamento dell'immatricolazione, anche nei casi di:
 - a. ottenimento del relativo visto;
 - b. presenza fisica sul territorio nazionale;



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

c. idoneità e/o effettiva erogazione di borse di studio/contributi di ogni genere;

d. accettazione del candidato sotto condizione al fine di poter iniziare le attività didattiche;

tenuto conto che ai fini del perfezionamento dell'immatricolazione le Istituzioni devono verificare anche l'autenticità della documentazione prodotta.

Occorre precisare che l'eventualità rappresentata al punto 3 è un caso limite poiché, di norma, le Istituzioni della formazione superiore, a seconda delle caratteristiche dei corsi di studio prescelti dai singoli candidati, acquisiscono le attestazioni necessarie alla valutazione dell'idoneità del titolo estero e alla verifica della sua autenticità prima della presentazione delle domande di visto, al fine di evitare che un candidato validamente preiscritto non riesca a finalizzare l'immatricolazione una volta giunto in Italia.

Infine, qualora l'Istituzione della formazione superiore non sia in grado di perfezionare l'immatricolazione dello studente internazionale, ne deve dare tempestiva comunicazione alla Rappresentanza diplomatico-consolare al fine dell'immediata revoca del visto d'ingresso da parte di quest'ultima.

4. Informazioni e documentazione

Le informazioni riferite alle procedure di preiscrizione vengono fornite dalle Istituzioni della formazione superiore direttamente ai candidati ai propri corsi per tramite dei propri siti e portali. Tali informazioni devono contenere anche dettagli sulle modalità di valutazione e pre-accettazione dei candidati, sulle scadenze relative alla presentazione delle domande di preiscrizione relative ad ogni singolo corso, sul numero di posti disponibili per ogni corso, sulla presenza di eventuali prove di ammissione e/o valutazione iniziale e sulla relativa documentazione da produrre anche in riferimento alla valutazione dei titoli esteri.

Si rammenta che l'Associazione Uni-Italia può supportare, attraverso i propri centri all'estero, i candidati stranieri ai corsi offrendo servizi di orientamento e assistenza anche per la procedura da espletare tramite il portale UNIVERSITALY.

I candidati ai corsi di studio presso le Istituzioni della formazione superiore hanno l'obbligo di produrre la documentazione che l'Istituzione ritenga di acquisire ai fini della valutazione dell'idoneità delle singole candidature, in riferimento alla verifica della sussistenza dei requisiti accademici d'ingresso richiesti e al titolo estero.

Le Istituzioni della formazione superiore sono autonome al fine della documentazione da richiedere ai candidati ai propri corsi⁴.

Per quanto concerne gli studenti internazionali non richiedenti visto, le Istituzioni della formazione superiore sono invitate a non richiedere la Dichiarazione di valore sui titoli da essi posseduti, tenuto conto che tale categoria di studenti non necessita di rivolgersi presso alcuna Rappresentanza diplomatico-consolare al fine dell'ingresso sul territorio nazionale.

La documentazione normalmente richiesta dalle Istituzioni della formazione superiore in riferimento al possesso delle qualifiche idonee per l'ingresso ad un corso di studi è la seguente:

(i) Per l'accesso ai corsi di primo ciclo:

⁴ Tale autonomia è indicata all'articolo 2 della Legge 148/2002 e, rispettivamente, nel DM 270/2004 per le istituzioni universitarie e nel DPR 212/2005 per quelle AFAM, pertanto in tali casi si applica quanto disposto al comma 5 dell'articolo 33 del DPR 445/2000.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

- a) titolo finale degli studi secondari⁵ conseguito con almeno 12 anni di scolarità⁶, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; a discrezione della singola istituzione della formazione superiore, il titolo finale può essere corredato in alternativa da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazioni di enti ufficiali esteri o da eventuale Dichiarazione di valore;
- b) certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza;
- c) eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);
- d) eventuale altra documentazione richiesta dall'ateneo, anche in riferimento alla verifica della veridicità del titolo di studio estero.

(ii) Per l'accesso ai corsi di secondo ciclo:

- a) titolo di studio ufficiale estero⁷ corrispondente al primo ciclo secondo il quadro dei titoli del Processo di Bologna e di livello 6 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (*European Qualifications Framework - EQF*) conseguito presso una istituzione della formazione superiore che consenta in loco il proseguimento degli studi presso Istituzioni accademiche nel livello successivo (secondo ciclo del Processo di Bologna/livello 7 EQF), e che non presenti alcuna “differenza sostanziale” secondo i principi della Convenzione di Lisbona e la metodologia nazionale adottata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA)⁸; a discrezione della singola Istituzione di formazione superiore, il titolo finale può essere corredato in alternativa da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazione di enti ufficiali esteri o da eventuale Dichiarazione di valore;
- b) certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati (*transcript*), nonché per ogni disciplina, i programmi per il conseguimento dei titoli predetti; il programma degli studi può essere attestato dal *Diploma Supplement*, ove adottato;
- c) eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);
- d) eventuale altra documentazione richiesta dall'ateneo, anche in riferimento alla verifica della veridicità del titolo di studio estero.

(iii) Per l'accesso ai corsi di terzo ciclo:

- a) titolo di studio ufficiale estero⁹ corrispondente al secondo ciclo secondo il quadro dei titoli del Processo di Bologna e di livello 7 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (*European Qualifications Framework - EQF*) conseguito presso una istituzione della formazione superiore che consenta in loco il proseguimento degli studi presso istituzioni accademiche nel livello successivo (terzo ciclo del Processo di Bologna/livello 8 EQF), e che non presenti alcuna “differenza sostanziale” secondo i principi della Convenzione di Lisbona e la metodologia nazionale adottata dal centro ENIC-

⁵ Il titolo di studio potrà essere sostituito da una attestazione/certificazione provvisoria rilasciata dall'autorità competente estera secondo le regole del Paese di ottenimento del medesimo titolo nei casi in cui tale attestazione/certificazione sia presente all'interno del quadro normativo estero e sia in grado di certificare ufficialmente l'ottenimento della qualifica in oggetto in capo al candidato. Le citate fattispecie di attestazioni/certificazioni provvisorie non comprendono in alcun modo autocertificazioni svolte dal candidato e/o da enti/istituzioni non ufficiali e/o non preposte a tali compiti in maniera ufficiale nel sistema estero.

⁶ Qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità, si veda quanto indicato all'interno dell'Allegato 1.

⁷ Cfr. nota 5.

⁸ In linea con i principi della Convenzione di Lisbona, con la sua applicazione nel sistema italiano e con le pratiche condivise a livello internazionale da parte dei centri afferenti alle reti ENIC e NARIC, si veda la “Metodologia valutativa utilizzata nelle procedure di riconoscimento delle qualifiche estere in Italia” pubblicata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA): <http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/metodologica-valutativa.aspx>

⁹ Cfr. nota 5.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

NARIC italiano (CIMEA)¹⁰; a discrezione della singola istituzione di formazione superiore, il titolo finale può essere corredato in alternativa da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazione di enti ufficiali esteri o da eventuale Dichiarazione di valore;

- b) certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati (*transcript*), nonché per ogni disciplina, i programmi per il conseguimento dei titoli predetti; il programma degli studi può essere attestato dal *Diploma Supplement*, ove adottato;
- c) nel caso di accesso a corsi di Specializzazione dove sia necessaria una specifica abilitazione professionale, prova di aver ottenuto tale abilitazione in Italia prima che le attività accademiche abbiano inizio;
- d) eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);
- e) eventuale altra documentazione richiesta dall'ateneo, anche in riferimento alla verifica della veridicità del titolo di studio estero.

Nel caso in cui il candidato ad un corso di studio presenti un titolo estero ottenuto a fronte di studi prevalentemente svolti in Italia, il riconoscimento anche parziale di tale titolo è subordinato alla procedura di accreditamento dell'istituzione operante in Italia, secondo quanto stabilito dal Decreto 26 aprile 2004, n. 214 "Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato (attuazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148)", in attuazione dell'articolo VI.5 della Convenzione di Lisbona. Si invitano pertanto le Istituzioni della formazione superiore ad indicare tale requisito all'interno della propria documentazione relativa all'immatricolazione a corsi di studio con titolo estero.

In riferimento alla recente Raccomandazione del Consiglio d'Europa sul contrasto alla frode in ambito di educazione (*Recommendation CM/Rec(2022)18 of the Committee of Ministers to member States on countering education fraud*¹¹), si invitano le Istituzioni della formazione superiore a segnalare alle autorità competenti i casi di singoli candidati che abbiano presentato documentazione accademica, falsa, contraffatta e/o alterata, inserendo in tali comunicazioni anche le relative Rappresentanze diplomatico-consolari di riferimento. Si invitano inoltre le Istituzioni della formazione superiore a segnalare tali casi anche al centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) ai fini di monitoraggio di tale fenomeno, in linea con l'articolo 16 della suddetta Raccomandazione.

Si invitano inoltre le Istituzioni della formazione superiore a porre in essere strumenti utili al fine di facilitare l'ingresso dei candidati con titolo estero, in linea con quanto stabilito dalla "Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero"¹².

¹⁰ Cfr. nota 8.

¹¹ https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680acdf9b

¹² [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H1210\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H1210(01))



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

5. Corsi a numero programmato

È obbligatorio sostenere una prova di ammissione per accedere ai corsi universitari a numero programmato nazionale:

- Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale direttamente finalizzati alla formazione di Architetto;
- Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
- Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria;
- Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie;
- Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria.

Le date relative alle prove di ammissione ai corsi di studio sopra indicati sono reperibili nel sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca. Le modalità di svolgimento delle prove di ammissione sono pubblicate sul portale UNIVERSITALY e le iscrizioni a tali prove nazionali avvengono esclusivamente attraverso il medesimo portale.

Sono altresì obbligatori gli esami di ammissione ai corsi individuati dalle Università, secondo la normativa vigente, le cui date di svolgimento vengono fissate nei bandi predisposti e affissi agli albi dai singoli Atenei¹³.

A seguito delle prove di ammissione ai corsi a numero programmato nazionale o di altre eventuali prove autonomamente disposte dalle singole Università (programmazione locale), ciascun Ateneo definisce e pubblica secondo le modalità dettate dal rispettivo bando la graduatoria di merito relativa al contingente riservato per l'anno di riferimento. Al fine di definire a quale contingente sia riferito un singolo candidato per l'ingresso ad un corso a numero programmato, si dovrà fare riferimento a quanto previsto al comma 5 dell'art. 39 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.

Gli studenti che non si siano classificati in graduatoria in posizione utile, entro i termini fissati nel calendario riferito ai corsi a numero programmato nazionale, possono, a seguito della pubblicizzazione dei posti ancora disponibili, presentare una sola domanda di:

- a) ammissione ad altro corso universitario presso la stessa sede universitaria;
- b) riassegnazione, per lo stesso corso universitario o per altro, ad altra sede universitaria.

Le domande di cui alla lettera b) devono essere presentate dai candidati al Rettore dell'Università prescelta, nonché al Rettore dell'Università dove si è sostenuto l'esame di ammissione. Gli studenti che non abbiano superato le prove per ogni posizione utile, che non abbiano ottenuto l'ammissione ad altro corso universitario o che non siano stati assegnati ad altra sede devono lasciare l'Italia entro e non oltre la scadenza del visto o del permesso di soggiorno per studio, salvo che non abbiano altro titolo di soggiorno che consenta loro di rimanere legalmente sul territorio nazionale oltre tale data.

¹³ Secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1/2015, il superamento del test di accesso ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dell'area sanitaria previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 non è obbligatorio per gli studenti che provengono da Università estere e richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo dei predetti corsi. Il nulla osta al trasferimento è in ogni caso subordinato al rispetto del limite ineludibile del numero di posti disponibili fissato dall'Università di destinazione per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale e alla verifica del percorso formativo compiuto dallo studente: a tal fine, gli Atenei specificano analiticamente nei loro bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'Ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il trasferimento a ciascun anno successivo al primo. Ciascun Ateneo può altresì prevedere, nell'ambito della propria autonomia, la possibilità di organizzare ulteriori prove di ingresso valutative degli studenti che richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo, finalizzate a verificarne le conoscenze, competenze e abilità, in ossequio ai principi della Convenzione di Lisbona.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

Per i corsi di studio ad accesso programmato nazionale, ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi extra-UE residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato. I posti eventualmente non utilizzati nell'ambito della sopra indicata graduatoria sono resi disponibili, per i medesimi corsi di studio, nell'ambito dei posti destinati agli studenti dei Paesi UE e extra-UE residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 189 del 2002, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra Atenei all'interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei Paesi extra-UE non residenti in Italia.

6. Conoscenza linguistica

Le Istituzioni della formazione superiore hanno il compito di verificare la competenza linguistica per l'accesso ai corsi. Ogni Istituzione organizza in autonomia una prova di conoscenza della lingua italiana individuandone il livello richiesto, almeno pari al B2, obbligatoria per tutti i corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico, ad eccezione dei casi di esonero indicati di seguito. Tale prova è organizzata prima della richiesta del visto e preferibilmente a distanza, al fine di poter certificare tale conoscenza in fase di richiesta del visto per motivi di studio, per velocizzare tali procedure e per non gravare eccessivamente sul candidato.

L'esito della valutazione della conoscenza linguistica deve essere certificato e caricato dall'ateneo nella domanda di preiscrizione, in modo da esentare le Sedi diplomatico-consolari dalla medesima verifica. Anche nel caso di corsi erogati in altra lingua, la competenza linguistica dovrà sempre essere certificata e inserita all'interno della domanda di preiscrizione: considerando che per tali corsi non è richiesta una prova di conoscenza della lingua italiana, il candidato dovrà fornire idonea certificazione di adeguata conoscenza della lingua estera di erogazione del corso. Non può essere ammesso a ulteriori prove di concorso o attitudinali - se previste - chi non abbia superato la prova di lingua. Per quanto attiene i corsi di Laurea Magistrale non a ciclo unico, autonome decisioni degli Atenei definiscono il livello e le modalità di verifica della conoscenza della lingua italiana o straniera di erogazione del corso.

Gli studenti esonerati dalla prova di lingua italiana, ma comunque sottoposti al limite delle rispettive quote di posti riservati ai cittadini richiedenti visto e residenti all'estero, sono coloro che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza in lingua italiana nei gradi non inferiori al livello B2 del Consiglio d'Europa, emesse nell'ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società "Dante Alighieri"), nonché emesse dall'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti accreditati. Tali certificazioni possono essere conseguite nel paese di origine, nelle sedi d'esame convenzionate presenti in tutto il mondo.

Per le immatricolazioni ai corsi di Laurea/Diploma accademico di primo livello e corsi a ciclo unico sono esentati dalla prova di lingua, indipendentemente dal numero dei posti riservati:

- a) gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale conseguito presso le scuole italiane statali e paritarie all'estero;
- b) gli studenti in possesso di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all'Allegato 2;
- c) i possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola Media conseguito in Argentina, che attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo dell'insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana, ai sensi della Legge n. 210 del 7.6.1999 (G.U. n. 152 dell'1.7.1999);



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

- d) gli studenti che abbiano conseguito il Diploma di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena;
- e) gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, emesse nell'ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società Dante Alighieri), nonché emesse dall'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti accreditati.

Per le immatricolazioni ai corsi di Laurea Magistrale/Diploma accademico di secondo livello o ad altri corsi di studio, sono esonerati dalla modalità di verifica della conoscenza linguistica prevista autonomamente dall'Ateneo, gli studenti in possesso dei titoli indicati alle precedenti lettere d), e).

7. Titolari di protezione internazionale

In base alla Convenzione di Lisbona - ratificata in Italia tramite la Legge 11 luglio 2002, n.148 - e considerato l'articolo 26 del Decreto Legislativo 251/2007, come modificato ai sensi del Decreto legislativo n.18 del 21 febbraio 2014 (introduzione del comma 3 bis), si invitano le istituzioni di istruzione superiore, sulla base della propria autonomia e in linea con la possibilità data dall'attuale normativa di svolgere riconoscimenti "...dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani" (art. 2 Legge 148/2002), a porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di predisporre procedure e meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria già presenti sul territorio italiano, anche nei casi in cui non siano presenti tutti o parte dei relativi documenti comprovanti i titoli di studio.

Le istituzioni di istruzione superiore, al fine del riconoscimento di tali qualifiche e per la predisposizione delle relative procedure valutative, potranno avvalersi dell'esperienza e della certificazione prodotta dai centri ENIC-NARIC, del *European Qualifications Passport for Refugees - EQPR* e delle buone pratiche stabilite a livello internazionale.

8. Immatricolazioni

Ciascuna istituzione della formazione superiore fornisce precise informazioni relative alle immatricolazioni ai propri corsi. Qualora, anche in fase di immatricolazione, lo studente internazionale non risulti in possesso di un valido titolo di soggiorno, o in generale non risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti per finalizzare tale immatricolazione, l'iscrizione al richiesto corso di studi è effettuata con riserva fino al mese di giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. In dette circostanze, su richiesta della competente istituzione, la Questura invierà allo studente una comunicazione entro e non oltre lo stesso mese di giugno, in ordine all'effettivo rilascio del permesso di soggiorno, ovvero all'eventuale adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza.

Le Istituzioni della formazione superiore, al fine di perfezionare l'immatricolazione degli studenti, oltre alla valutazione dell'idoneità del titolo ai fini dell'accesso al corso prescelto, sono responsabili della verifica della



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

veridicità dei documenti accademici presentati¹⁴, utilizzando le modalità che ritengano più adeguate per svolgere tali controlli in armonia con quanto richiesto in fase di preiscrizione, come ad esempio richiedendo i documenti apostillati e legalizzati¹⁵, contattando direttamente l'istituzione estera, utilizzando strumenti di verifica online, avvalendosi delle attestazioni di verifica proposte dal centro ENIC-NARIC italiano, ecc.

La valutazione di titoli esteri finalizzata all'iscrizione a corsi di studio italiani di formazione superiore è competenza esclusiva delle Istituzioni di formazione superiore, come stabilito dall'art. 2 della Legge 148/2002. Le Istituzioni hanno facoltà di richiedere o meno documentazione alle rappresentanze diplomatiche italiane in merito ai titoli di studio in possesso dei candidati ai corsi. In ogni caso, detta documentazione non è vincolante per le decisioni valutative delle singole Istituzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi. Durante le procedure di valutazione dei titoli esteri finalizzate all'immatricolazione, la documentazione richiesta allo studente è stabilita dalle singole Istituzioni della formazione superiore. Gli esiti riferiti alla valutazione dei titoli esteri ai fini dell'immatricolazione a corsi di studio in Italia e le informazioni relative alla verifica dell'autenticità dei documenti presentati dai singoli candidati saranno indicati dall'ateneo di riferimento sul portale UNIVERSITALY.

Il pagamento delle tasse universitarie avviene di norma prima del perfezionamento dell'immatricolazione, pertanto tale adempimento non potrà essere svolto se non a seguito del rilascio del relativo visto da parte della competente Rappresentanza diplomatico-consolare.

A seguito dell'avvenuta immatricolazione, l'Istituzione della formazione superiore confermerà sul portale UNIVERSITALY il perfezionamento di detta procedura. Qualora l'Istituzione della formazione superiore non sia in grado di perfezionare l'immatricolazione dello studente internazionale, ne dovrà dare tempestiva comunicazione alla Rappresentanza diplomatico-consolare al fine dell'immediata revoca del visto d'ingresso da parte di quest'ultima.

¹⁴ Si precisa che, prima del rilascio del Visto, le Rappresentanze diplomatiche potrebbero procedere con ulteriori verifiche della veridicità dei titoli presentati.

¹⁵ Cfr Nota 4.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

Parte II - PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICO-CONSOLARE

1. Visti per studio

Ai candidati ai corsi della formazione superiore in Italia che siano regolarmente preiscritti all'interno del portale UNIVERSITALY e per i quali sia stata validata la domanda di preiscrizione da parte dell'Istituzione della formazione superiore ricevente, le Rappresentanze diplomatico-consolari rilasciano, espletate le proprie verifiche, un visto di tipo "D" per STUDIO "Immatricolazione Università". Ad avvenuta autorizzazione al rilascio del visto, la Rappresentanza diplomatico-consolare conferma sul portale UNIVERSITALY il perfezionamento di detta procedura.

Ai candidati ai corsi della formazione superiore in Italia che siano regolarmente preiscritti all'interno del portale UNIVERSITALY e per i quali sia stata validata con riserva la domanda di preiscrizione da parte dell'Istituzione della formazione superiore ricevente, perché non ancora materialmente in possesso del relativo titolo di studio locale o perché in attesa di partecipare all'esame di ammissione o di lingua, le Rappresentanze diplomatico-consolari rilasciano, comunque, un visto di tipo "D" per STUDIO "Immatricolazione Università" avente una validità convenzionale di 100 giorni al fine di consentire loro di sostenere gli esami di ammissione all'Università/AFAM e di procedere, in caso di superamento delle prove di selezione, con la successiva immatricolazione senza dover rientrare nel Paese di provenienza. Se le prove di ammissione o gli esami di lingua si svolgono prima del conseguimento del diploma scolastico finale o in tempi che non consentono di completare la regolare preiscrizione, gli studenti devono chiedere un visto di ingresso di breve durata (Visto Schengen Uniforme per soggiorni inferiori a 90 giorni)¹⁶ di durata commisurata alle effettive esigenze dello studente, accertata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per tale tipologia di visto. In ognuno di questi casi la Rappresentanza diplomatico-consolare competente rilascia il visto di ingresso nazionale per STUDIO "Immatricolazione Università", ingressi multipli, valido 365 giorni, solo a seguito dell'ammissione dello studente a partecipare al corso prescelto, una volta che questi sia rientrato nel Paese di provenienza. Il rilascio del visto per STUDIO per "immatricolazione università" può essere concesso solo per l'immatricolazione ad un corso ed in nessun caso è previsto il rilascio di tale visto in favore di stranieri iscritti ad anni accademici successivi a quello di immatricolazione.

I partecipanti ai test di ammissione, compresa la prova di lingua italiana, che si svolgono successivamente al conseguimento del diploma scolastico finale o al perfezionamento della preiscrizione, si presentano presso l'Istituzione della formazione superiore prescelta muniti del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per motivi di STUDIO (Immatricolazione Università) o dell'eventuale permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale attestante l'avvenuto deposito della richiesta di permesso.

Si ricorda che i cittadini italiani in possesso di titolo estero, i candidati dell'Unione Europea ovunque residenti e quelli non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia o in un Paese dell'Unione Europea, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25.07.98, n. 286, come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" accedono senza necessità di visto e senza limitazioni di quota ai corsi di studio se in possesso di un titolo di studio corrispondente a quello italiano richiesto, purché riconosciuto idoneo secondo l'autonoma valutazione svolta dalla singola Istituzione della formazione superiore. Tali candidati presentano la domanda di immatricolazione direttamente all'Istituzione della formazione superiore prescelta, secondo le modalità, i termini e la documentazione previsti

¹⁶ Paesi i cui cittadini hanno obbligo di visto di breve durata:

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/paesi_soggetti_visto.html

Requisiti per ottenere un visto di breve durata: <http://esteri.it/visti/home.asp>



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

da ciascuna istituzione e dalle presenti Procedure, e accedono alla valutazione a parità di condizioni dei possessori di titolo italiano. I cittadini dei Paesi dell'Unione richiedono l'iscrizione anagrafica al Comune ove intendono stabilire la propria dimora alle condizioni, modalità e termini fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

2. Requisiti per l'ottenimento di un visto

Al fine di ottenere un visto per motivi di STUDIO per Immatricolazione Università (tipo D “nazionale”) e, successivamente, un permesso di soggiorno, lo studente internazionale deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto. Tali mezzi sono quantificati nell'importo di euro 467,65 al mese per ogni mese di durata dell'anno accademico, pari ad euro 6.079,45 annuali¹⁷. La disponibilità in Italia di tali mezzi di sostentamento deve essere comprovata mediante garanzie economiche personali o dei genitori o di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, o fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, comprese le Università, da Governi locali, da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana¹⁸.
- b) La disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno.
- c) Un idoneo alloggio nel territorio nazionale.
- d) Una adeguata copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri (art. 39 c.3 T.U. n. 286/1998 e Direttiva 01.03.2000 del Ministero dell'Interno), di cui lo studente dovrà dimostrare il possesso, all'atto della richiesta del permesso di soggiorno. Sono ammesse le seguenti formule:
 - dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza;
 - polizza assicurativa straniera, le cui forme di assistenza previste siano valide in Italia e che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;
 - polizza assicurativa con Enti o società nazionali accompagnata da una dichiarazione dell'ente assicuratore che specifichi l'assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata.

Nei casi in cui venga rilasciato un visto per motivi di STUDIO per Immatricolazione Università (tipo D “nazionale”) al singolo candidato, la Rappresentanza diplomatico-consolare competente deve confermare sul portale UNIVERSITALY la conclusione di detta procedura.

¹⁷ L'importo di riferimento è quello riportato nella Circolare n. 197, avente per oggetto “Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l'anno 2022.”, diramata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il 23 dicembre 2021, con la quale sono stati resi noti i valori del “assegno sociale”.

¹⁸ La semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce documento di copertura economica. Gli studenti che, avendo chiesto ma non ancora ottenuto una borsa di studio del Governo italiano, intendano presentare domanda di iscrizione anche ai sensi delle presenti norme devono produrre un documento di copertura economica come gli altri candidati.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

Anche nel caso in cui si dovesse verificare il diniego (o la rinuncia da parte del candidato al Visto), è necessario che esso sia indicato tramite il portale UNIVERSITALY.

3. Informazioni e documentazione

Tutte le informazioni riferite alle procedure per la richiesta di visto per motivi di STUDIO sono rese note da parte delle singole Rappresentanze diplomatico-consolari.

Si rammenta che l'Associazione Uni-Italia può supportare i candidati stranieri ai corsi offrendo servizi di assistenza per facilitare le richieste di visto per motivi di studio attraverso i propri centri all'estero in collaborazione con le Rappresentanze diplomatico-consolari.

La documentazione propedeutica da presentare alle Rappresentanze diplomatico-consolari all'atto della richiesta di visto d'ingresso per i corsi di Laurea/Diploma accademico di primo livello e per quelli a ciclo unico è la seguente:

- a) titolo finale in originale degli studi secondari¹⁹, conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge²⁰; il titolo finale può essere corredato in alternativa da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazioni di enti ufficiali esteri o da eventuale Dichiarazione di valore;
- b) certificato attestante il superamento di prove di idoneità accademica, eventualmente previste per l'accesso all'Università di rispettivi Paesi di provenienza;
- c) eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);
- d) eventuale altra documentazione riferita alla verifica della veridicità del titolo di studio estero;
- e) il riepilogo della domanda di preiscrizione come validata dall'Istituzione della formazione superiore²¹.

La documentazione propedeutica da presentare alle Rappresentanze diplomatico-consolari all'atto della richiesta di visto d'ingresso per i corsi di Laurea Magistrale/Diploma accademico di secondo livello e, più in generale, per i corsi di secondo e terzo ciclo è la seguente:

- a) titolo di studio ufficiale estero²² corrispondente al primo o al secondo ciclo del quadro dei titoli del Processo di Bologna e di livello 6 o 7 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (*European Qualifications Framework - EQF*), a seconda dell'ingresso a corsi di secondo o terzo ciclo, conseguito presso una istituzione della formazione superiore che consenta in loco il proseguimento degli studi presso Istituzioni accademiche nel livello successivo (secondo ciclo o terzo ciclo del Processo di Bologna/livello 7 o 8 EQF) e che non presenti alcuna "differenza sostanziale" secondo i principi della Convenzione di Lisbona e la metodologia nazionale adottata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA);

¹⁹ Il titolo di studio potrà essere sostituito da una attestazione/certificazione provvisoria rilasciata dall'autorità competente estera secondo le regole del Paese di ottenimento del medesimo titolo nei casi in cui tale attestazione/certificazione sia presente all'interno del quadro normativo estero e sia in grado di certificare ufficialmente l'ottenimento della qualifica in oggetto in capo al candidato. Le citate fattispecie di attestazioni/certificazioni provvisorie non comprendono in alcun modo autocertificazioni svolte dal candidato e/o da enti/istituzioni non ufficiali e/o non preposte a tali compiti in maniera ufficiale nel sistema estero.

²⁰ Qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità, si veda quanto indicato all'interno dell'Allegato I.

²¹ La mancata validazione da parte dell'Istituzione della domanda di preiscrizione comporta l'automatico diniego del visto d'ingresso, se la domanda visto è stata già ricevuta dalla competente Sede diplomatico-consolare.

²² Cfr. nota 18.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

- b) il titolo finale può essere corredato in alternativa da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazione di enti ufficiali esteri o da eventuale Dichiarazione di valore;
- c) certificato rilasciato dalla competente Istituzione della formazione superiore attestante gli esami superati, nonché per ogni disciplina, i programmi dettagliati per il conseguimento dei titoli predetti. Lo studente può verificare al momento della pubblicazione dei posti che ciascuna Istituzione della formazione superiore riserva per i singoli corsi, se e per quali lingue straniere sia o meno esonerato dal tradurre tale certificato. Gli studi post secondari (esami e crediti) già compiuti possono essere attestati dal *Diploma Supplement*, ove adottato;
- d) eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);
- e) eventuale altra documentazione riferita alla verifica della veridicità del titolo di studio estero;
- f) il riepilogo della domanda di preiscrizione come validata²³ dall'Istituzione della formazione superiore.

²³ Cfr. nota 20.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

Parte III - PROCEDURE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO

1. Richiesta del permesso di soggiorno

Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno è di competenza del Ministero dell'Interno ed è disciplinato dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394) e della Legge 28 maggio 2007, n. 68 relativa alla disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

Entro otto giorni lavorativi dall'arrivo in Italia con un visto di tipo D “nazionale” per STUDIO (Immatricolazione Università) i candidati devono inoltrare la richiesta di permesso di soggiorno per STUDIO alla Questura competente della città in cui intendono stabilire la propria dimora. L'istanza può essere presentata tramite gli Uffici postali, oppure avvalendosi degli sportelli eventualmente presenti presso le Istituzioni della formazione superiore utilizzando l'apposito kit a disposizione presso gli stessi Uffici.

All'atto della presentazione della richiesta di permesso di soggiorno lo straniero viene identificato e deve provvedere al pagamento dei relativi oneri. Al momento della presentazione della pratica allo sportello postale, lo studente riceve una comunicazione di convocazione, nella quale è indicato il giorno in cui dovrà presentarsi negli appositi uffici della Questura, munito di fotografie, per essere sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici.

All'atto della presentazione in Questura, qualora l'istanza debba essere integrata con ulteriore documentazione, lo studente riceve ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 adeguata informazione direttamente dallo sportello dell'Ufficio Immigrazione.²⁴ Tale documentazione ulteriore non si riferisce alla produzione della Dichiarazione di valore, essendo tale documento non più richiesto obbligatoriamente per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 4613 del 4/9/07.

L'Ufficio postale rilascia la ricevuta di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno che equivale alla ricevuta di presentazione delle istanze rilasciata dalla Questura e che, tra l'altro, consente di attestare la regolare presenza in Italia.²⁵

Gli studenti che fanno ingresso con un visto di breve durata (Visto Schengen Uniforme –VSU) assolvono alle prescritte procedure di soggiorno ai sensi della Legge n. 68 del 28/5/2007 secondo le modalità stabilite con circolare del Ministro dell'Interno del 26/07/2007, recante Modalità di presentazione della Dichiarazione di Presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata. I candidati, nelle more della verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti, sono in ogni caso ammessi alle prove con riserva.

2. Rinnovo del permesso di soggiorno

Gli studenti, successivamente all'immatricolazione ad un corso della formazione superiore, devono richiedere al Questore della Provincia in cui si trovano il rinnovo del permesso di soggiorno per l'intero anno, almeno sessanta giorni prima della scadenza. In occasione del rinnovo, lo studente straniero che ha fatto ingresso in Italia con un visto (tipo “D” nazionale) per motivi di STUDIO (Immatricolazione Università) deve dimostrare

²⁴ Nella predisposizione delle richieste di permesso di soggiorno lo studente può avvalersi dell'assistenza gratuita e qualificata dei Patronati e dei Comuni che abbiano attivato tale servizio.

²⁵ L'operatore dell'Ufficio Postale rilascia anche una lettera contenente tutte le informazioni relative all'appuntamento fissato presso la Questura di competenza; sono indicate la data, l'ora ed il luogo in cui presentarsi per le successive attività di istruttoria della domanda. Informazioni sulla procedura possono essere acquisite tramite: www.poliziadistato.it; www.portaleimmigrazione.it; numero verde 803160. Qualora i tempi di rilascio del permesso di soggiorno si prolunghino a causa degli adempimenti connessi con la sottoposizione a rilievi foto-dattiloscopici, anche la successiva iscrizione all'Università è effettuata con riserva, fino all'esibizione di copia del titolo di soggiorno, ovvero su richiesta dell'Istituzione della formazione superiore interessata, all'eventuale comunicazione della competente Questura, riguardante l'adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza (nell'ipotesi in cui siano emerse condizioni ostative non riconosciute in sede di rilascio del visto di ingresso).



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

di essere in possesso della medesima copertura economica richiesta per l'ingresso, non inferiore ad euro 467,95 al mese, pari ad euro 6.079,45 annuali, del certificato di iscrizione all'Università e di tutte le condizioni già previste per il rilascio del visto e del relativo permesso di soggiorno.

I permessi di soggiorno per motivi di STUDIO (Università) sono rinnovati “[...] agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche [...]”, così come determinate dalle Università in termini di crediti. Inoltre, “per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio”.²⁶ È prevista la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio anche ai fini della prosecuzione degli studi con l'iscrizione ad un corso di Laurea diverso da quello per il quale lo studente straniero abbia fatto ingresso in Italia, ferma restando l'approvazione di tale variazione da parte delle autorità accademiche. Al fine di poter accedere a tale rinnovo, lo studente non deve aver già effettuato la rinuncia agli studi.²⁷

Si rammenta che, nel caso in cui lo studente straniero, già iscritto presso una Istituzione della formazione superiore italiana, abbia effettuato la rinuncia agli studi e richieda una nuova iscrizione ad altro corso di studio presso la stessa o altra Istituzione, non potrà utilizzare lo specifico visto e permesso di soggiorno per studio rilasciato in occasione della precedente immatricolazione.

La formalizzazione della rinuncia agli studi determina il venir meno dei requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio dello Stato e, conseguentemente, la revoca del titolo autorizzatorio²⁸, nonché l'uscita dal Territorio Nazionale.

²⁶ Art. 46, comma 4, del DPR 31 agosto 1999, n. 394.

²⁷ Ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) del D.lgs. 10 agosto 2007 n. 154. Al riguardo, nel precisare che la possibilità di transitare ad un corso di studio diverso da quello per il quale è stato rilasciato il visto è prevista per i soli corsi universitari, con esclusione, quindi dei passaggi a corsi privati, sono state individuate le relative modalità applicative nella circolare n. 400/C/2008/899/P/12.214.27BI datata 21 febbraio 2008 del Ministero dell'Interno.

²⁸ Articolo 5, comma 3, 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modificazioni”.